

QUANDO SCATTA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

IL CASO

I CREDITI DEL DIPENDENTE

Un lavoratore dipendente ha crediti retributivi e previdenziali confronti di un appaltatore del settore dei servizi per 30mila euro. È passato un anno dalla cessazione dell'appalto

LA SOLUZIONE

Il lavoratore potrà far valere il credito retributivo nei confronti del committente, non essendo ancora trascorsi due anni dalla cessazione dell'appalto. Anche l'Inps potrà far valere le proprie pretese nei confronti del committente, entro il termine di prescrizione di cinque anni

NIENTE RESPONSABILITÀ IN SOLIDO PER LA PA

Una Comune appalta con un bando lavori di ristrutturazione di proprie strutture a un'azienda di costruzioni. I lavoratori coinvolti nell'appalto sono pagati parzialmente e vorrebbero far valere i loro diritti con la Pa

La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 non si applica al committente-ente pubblico. I lavoratori quindi non potranno far valere i loro crediti sul Comune-committente.

I CREDITI NELL'AUTOTRASPORTO

Un'impresa di autotrasporto impiega quattro lavoratori dipendenti. Due sono impiegati in un contratto di trasporto per un'azienda della logistica. L'azienda di autotrasporto entra in crisi e non paga gli ultimi due stipendi e i relativi contributi

In base all'articolo 83-bis del DL 112/2008 i lavoratori possono far valere la responsabilità solidale per i loro crediti nei confronti dell'azienda committente. L'azione è soggetta al termine di decadenza di un anno

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

Un lavoratore dipendente si infortuna sul lavoro in un appalto di costruzioni. Vorrebbe chiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni, per la parte che non sia già oggetto di indennizzo ad opera degli istituti assicurativi obbligatori

Il dipendente dell'appaltatore può rivalersi sul committente per la parte che non sia oggetto di indennizzo per legge. È il "danno differenziale" che si determina detraendo dal danno ciò che viene erogato dall'ente pubblico assicuratore

RESPONSABILITÀ SOLIDALE ANCHE PER LA SUBFORNITURA

Un'azienda di lavorazione di barre di alluminio lavora in subfornitura per un'impresa del settore. Tuttavia, da qualche mese, per via di commesse non saldate, non riesce a pagare tutti gli stipendi e i contributi dovuti.

Entro due anni dalla cessazione della subfornitura, i lavoratori potranno far valere la responsabilità solidale del committente ex articolo 29 del Dlgs 276/2003 (sentenza della Corte costituzionale 254 del 2017)